



Tutela patrimonio

Per l'impresa

Assicurazione della responsabilità professionale del vettore stradale di cose (su targhe)

Modello A 1010 – Edizione 09/2013

Il presente Fascicolo informativo contenente

- Nota Informativa e Glossario
- Condizioni Generali di Assicurazione
- Informativa trattamento dati personali

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa

Nationale Suisse S.p.A.

Società appartenente al Gruppo Nationale Suisse

l'arte di assicurare

nationale
suisse

Home insurance

In base a quanto disciplinato dal Provvedimento IVASS 7/2013, dal 1° novembre 2013 il Contraente ha facoltà di ottenere, mediante processo di "auto registrazione", le credenziali di accesso ad apposita area riservata, tramite la quale gli è possibile consultare una serie di informazioni relative alle sue polizze, accedendo dalla "home page" del sito internet della Società all'indirizzo www.nationalesuisse.it, "area clienti", e seguendo le istruzioni ivi riportate.

Nota Informativa

Sommario

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

- 1. Informazioni generali**
- 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società (dati al 30 aprile 2013)**

B. INFORMAZIONI SULLA POLIZZA

- 3. Durata e rinnovo della polizza**
- 4. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni**
- 5. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio**
- 6. Aggravamento e diminuzione del rischio**
- 7. Premi**
- 8. Rivalse**
- 9. Diritto di recesso**
- 10. Prescrizione dei diritti derivanti dalla polizza**
- 11. Legge applicabile alla polizza**
- 12. Regime fiscale**
- 13. Informazioni in corso di polizza**

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

- 14. Sinistri – liquidazione dell'indennizzo**
- 15. Reclami**
- 16. Mediazione per la conciliazione delle controversie**

GLOSSARIO

Nota Informativa

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS (già ISVAP), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Denominazione sociale e forma giuridica dell'impresa di assicurazione

L'impresa di assicurazione – denominata nel seguito "Società" – è Nationale Suisse S.p.A., società unipersonale appartenente al Gruppo Nationale Suisse, iscritta all'albo dei gruppi assicurativi con il numero 013, e direttamente controllata dalla compagnia di assicurazioni Nationale Suisse SA con sede a Basilea (Svizzera).

Sede legale

La Sede legale e la Direzione Generale sono in via XXV Aprile, 2 – 20097 San Donato Milanese (MI) – Italia.

Recapito telefonico, sito internet e indirizzo di posta elettronica

tel. 02 516031, www.nationalesuisse.it, info@nationalesuisse.it

Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni

La Società è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto Ministeriale del 6 ottobre 1972, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 274 del 20 ottobre 1972 e iscritta all'albo delle imprese di assicurazione con il numero 1.00038.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società (dati al 30 aprile 2013)

Patrimonio netto

L'ammontare del patrimonio netto della Società è pari a 17,20 milioni di euro, così ripartiti:

- capitale sociale 12,00 milioni di euro
- riserve patrimoniali 0,65 milioni di euro
- utile degli esercizi 4,55 milioni di euro

Indice di solvibilità

L'indice di solvibilità, che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente (quest'ultimo calcolato in funzione dei premi incassati o dell'onere dei sinistri), è pari a 1,51.

Si precisa che il margine di solvibilità disponibile è rappresentato dal patrimonio netto della Società al netto degli elementi immateriali, libero da qualsiasi impegno prevedibile, e comprende:

- a) il capitale sociale versato;
- b) le riserve legali e le riserve statutarie e facoltative, non destinate a copertura di specifici impegni;
- c) gli utili dell'esercizio e degli esercizi precedenti portati a nuovo, al netto dei dividendi da pagare;
- d) le perdite dell'esercizio e degli esercizi precedenti portate a nuovo.

Si rinvia al sito internet della Società per la consultazione di eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni della normativa contrattuale.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

3. Durata e rinnovo della polizza

La polizza prevede il tacito rinnovo a scadenza e pertanto, in assenza di disdetta, si rinnova automaticamente – a ogni ricorrenza annuale della prima scadenza della polizza – per un anno; in caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cessa alla scadenza della polizza stessa e non trova applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art.1901, 2° comma, del Codice Civile.

AVVERTENZA

Il Contraente può dare disdetta alla Società inviando comunicazione a quest'ultima almeno 30 giorni prima della scadenza (originaria o rinnovata) della polizza mediante lettera raccomandata, così come indicato all'articolo "Proroga dell'assicurazione" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

4. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente e/o Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare agli aventi diritto e/o terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a fronte della sua responsabilità professionale nella qualità di vettore contrattuale di cose, a titolo di risarcimento, per perdite patrimoniali e danni involontariamente cagionati al terzo reclamante e che siano direttamente conseguenti a negligenza, imprudenza o imperizia, errori ed omissioni commessi dal Contraente e/o Assicurato, ovvero dipendenti e/o dirigenti del Contraente / Assicurato e imputabili a colpa professionale nell'esercizio della richiamata attività professionale autorizzata di vettore contrattuale di cose, sempre che il trasporto sia eseguito dal Contraente e/o Assicurato e con i veicoli da esso gestito, che il Contraente e/o Assicurato dichiara essere utilizzati per l'attività professionale di vezione.

AVVERTENZA

L'assicurazione non è in alcun caso operante per i trasporti effettuati da autotrasportatori non autorizzati all'autotrasporto di cose per conto terzi ai sensi delle leggi vigenti. Inoltre è esclusa qualsivoglia copertura di eventuali infrazioni al codice della strada o di legge in materia di superamento di rispetto di tempi di riposo e/o ai sensi del D.legislativo 285/2005 e successive modifiche.

Per tutte le ipotesi di responsabilità non riconducibili alle lettere a), b) e c) dell'art. 13 - limite di indennizzo - e alle lettere a) b) e c) dell'art. 14 – clausola di estensione ai trasporti Internazionali fra Paesi aderenti alla C.M.R. -, il limite dell'obbligazione della Società è comunque costituito dai massimali indicati al successivo art. 19 – massimali - che si devono intendere al netto di eventuali scoperti (e relativi minimi), nella misura e alle condizioni riportate nell'art. 17 di polizza.

ESEMPI

Danno risarcibile a seguito di perdita o avaria della cose trasportate: 700 euro

Franchigia: 250 euro

Indennizzo corrisposto: 450 euro (700 - 250)

Danno risarcibile da errato instradamento: 1.000 euro

Scoperto: 10% (minimo 750 euro)

Indennizzo corrisposto: 250 euro (1.000 – 750)

In caso di furto, la copertura assicurativa opera solo ed esclusivamente se sussistono le prescrizioni previste dall'art. 23 – Misure di sicurezza delle Condizioni Generali di Assicurazione.

La garanzia inoltre è operante purché il furto avvenga mediante effrazione o scasso dei vetri o delle porte e dell'apparecchio antifurto installato sulla motrice. In tale caso l'operatività dell'assicurazione è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

- che sull'automezzo sia installato a regola d'arte un antifurto certificato come indicato alla lettera d) dell'art. 23 - Misure di sicurezza delle Condizioni Generali di Assicurazione;
- che durante qualsiasi sosta nel caso in cui l'automezzo risulti incustodito, il suddetto apparecchio antifurto sia messo in funzione e che vengano sempre chiusi vetri e porte;
- che in caso di sinistro vengano consegnate alla Società tutte le chiavi dell'antifurto stesso quale prova dell'avvenuto inserimento;
- che non siano state duplicate per nessun motivo le chiavi fornite in dotazione dell'antifurto.

Resta inoltre convenuto:

- la mancata constatazione, da parte dell'Autorità o della Società o del Perito dell'effrazione o scasso dell'apparecchio antifurto, dei vetri o delle porte comporta l'inoperatività della copertura. Tuttavia, se tale constatazione sia resa impossibile dal mancato ritrovamento dell'automezzo, la copertura resta operativa solo nel caso in cui vengano consegnate alla Società le chiavi dell'antifurto. Eventuali sinistri verranno liquidati come previsto dall'art. 28 – Modalità per il risarcimento del danno delle Condizioni Generali di Assicurazione;
- in caso di smarrimento anche di una sola chiave dell'antifurto il Contraente e/o l'Assicurato deve presentare denuncia all'Autorità e provvedere alla sostituzione dell'antifurto con altro equivalente. La garanzia rimane sospesa automaticamente dal momento dello smarrimento o della sottrazione e riprenderà vigore dalla data dell'avvenuta installazione del nuovo apparecchio.

5. Dichiarazioni del Contraente e/o dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio

È assolutamente necessario che all'atto della stipulazione della polizza il Contraente e/o l'Assicurato fornisca risposte precise e veritiere alle domande circa lo stato del rischio e sui propri precedenti assicurativi.

AVVERTENZA

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione come espressamente indicato all'articolo "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

6. Aggravamento e diminuzione del rischio

Aggravamento del rischio

Il Contraente e/o l'Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta alla Società, mediante lettera raccomandata, di ogni aggravamento del rischio.

Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio il Contraente e/o l'Assicurato ha facoltà di comunicare la variazione intervenuta alla Società e il diritto di vedere ridotto il premio da parte di quest'ultima, secondo le modalità indicate al relativo articolo delle Condizioni Generali di Assicurazione.

A titolo esemplificativo, determina aggravamento del rischio l'espansione dell'attività di un trasportatore da una specifica e limitata porzione del territorio italiano per un unico produttore a tutta l'area del sud Europa per più produttori o per nuovi e diversi settori produttivi.

7. Premi

L'assicurazione è il contratto con il quale la Società, verso pagamento di un premio, si obbliga a indennizzare l'Assicurato, entro i limiti convenuti, per i danni a esso prodotti da un sinistro, ovvero a tenere indenne l'Assicurato, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto, di quanto questi deve pagare a un terzo. Il premio, consistente in una somma di denaro, è l'oggetto della prestazione del Contraente e costituisce il corrispettivo della prestazione, al verificarsi del sinistro, della Società.

Si precisa che l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente e/o l'Assicurato non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

In nessun caso saranno ammessi a risarcimento i sinistri accaduti durante il periodo di sospensione.

Periodicità di pagamento del premio

Il premio, salvo il caso di polizze di durata inferiore a dodici mesi, è determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento.

Il pagamento del premio viene effettuato all'atto della conclusione della polizza e può essere corrisposto per tutta la durata della polizza stessa a ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza.

Modalità di versamento del premio

Il pagamento del premio annuo avviene presso gli uffici della Società ovvero presso l'Intermediario a cui è assegnata la polizza tramite:

- bonifico bancario sul conto corrente intestato all'Intermediario;
- assegno non trasferibile intestato all'Intermediario;
- bollettino postale sul conto corrente intestato all'Intermediario;
- contanti, fino a un massimo di 750 euro annui per polizza.

È escluso il pagamento del premio con modalità diverse da quelle sopra riportate.

Frazionamento del premio

In alternativa al pagamento del premio con periodicità annuale, il Contraente può scegliere una periodicità di pagamento semestrale, quadrimestrale o trimestrale. In tal caso il pagamento del premio viene effettuato a ogni ricorrenza semestrale, quadrimestrale o trimestrale della data di decorrenza.

8. Rivalsa

La rivalsa è la facoltà della Società, che abbia corrisposto l'indennizzo, di sostituirsi all'Assicurato nei diritti verso il terzo responsabile, qualora il danno dipenda dal fatto illecito di quest'ultimo.

I presupposti per esercitare l'azione di rivalsa sono l'effettivo pagamento dell'indennizzo e l'individuazione di un soggetto responsabile del danno.

AVVERTENZA

La Società si riserva il diritto di rivalersi sul Contraente e/o sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento dell'obbligo, in capo al Contraente e/o all'Assicurato stesso, a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze di danno in sede civile, penale e amministrativa, nonché in caso di inosservanza degli obblighi disposti dagli articoli "Obblighi generali dell'Assicurato", "Obbligo di denuncia alle Autorità" e "Obblighi in caso di ritrovamento dell'automezzo" delle "Norme che regolano i sinistri".

9. Diritto di recesso

La polizza può avere fine prematura rispetto al termine inizialmente stabilito qualora la Società o il Contraente decidano di disdire la polizza stessa mediante preavviso di 30 giorni da comunicarsi con lettera raccomandata.

10. Prescrizione dei diritti derivanti dalla polizza

Ai sensi dell'articolo 2952 del Codice civile il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dalla polizza di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

In particolare, nell'assicurazione della responsabilità civile, detto termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questi l'azione.

11. Legge applicabile alla polizza

La legislazione applicabile alla polizza è quella italiana.

Tutte le controversie relative alla presente polizza sono soggette alla giurisdizione italiana con competenza territoriale esclusiva del Foro del luogo ove ha sede legale il Contraente/Assicurato.

12. Regime fiscale

Imposta sui premi

Sono soggetti all'imposta di legge prevista i premi pagati per le assicurazioni aventi per oggetto i rischi di danni al patrimonio dell'Assicurato a seguito di richieste di risarcimento per danni cagionati alle cose di terzi, dei quali egli sia ritenuto responsabile.

Detraibilità fiscale dei premi

I premi versati dal Contraente non beneficiano di alcuna detrazione d'imposta.

Tassazione delle prestazioni

Le somme liquidate non sono soggette ad alcuna imposizione fiscale.

13. Informazioni in corso di polizza

Variazioni della Nota Informativa

La Società si impegna a pubblicare sul proprio sito internet, all'indirizzo www.nationalesuisse.it, le eventuali variazioni delle informazioni contenute nella Nota Informativa non derivanti da innovazioni normative intervenute anche per effetto di modifiche successive alla conclusione della polizza.

Riscontro a richieste di informazioni

La Società fornisce riscontro per iscritto alle richieste di informazioni relative al rapporto assicurativo presentate dal Contraente e/o Assicurato o dagli aventi diritto e inviate a:

- Nazionale Suisse S.p.A. – Via XXV Aprile, 2 – 20097 San Donato Milanese – Fax 02 51 46 34;
- rcprofessionale@nationalesuisse.it
- richiesteinformazioni@pec.nationalesuisse.it, qualora la richiesta avvenga tramite casella di posta elettronica certificata.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

14. Sinistri – liquidazione dell'indennizzo

È onere del Contraente e/o dell'Assicurato procedere alla denuncia del sinistro alla Società con la massima prontezza, indicando con precisione tutti gli elementi necessari per la definizione del sinistro e allegando alla denuncia tutti gli elementi utili per la quantificazione dei danni. Una denuncia di sinistro eseguita in modo chiaro e completo consente di ridurre notevolmente i tempi di liquidazione e limita le possibilità di contestazione.

AVVERTENZA

Il Contraente e/o l'Assicurato deve dare avviso del sinistro all'Intermediario cui è assegnata la polizza o alla Società nei tempi e con le modalità previste nelle Norme applicabili in caso di sinistro all'articolo "Obblighi generali dell'Assicurato", pena la perdita del diritto all'indennizzo o la sua riduzione ai sensi dell'art. 1915 del Codice civile.

In caso di furto o altro reato da cui deriva un danno alle merci il Contraente e/o l'Assicurato deve procedere alla denuncia all'Autorità competente più vicina al luogo del sinistro indicando: la descrizione dei fatti, i dati dell'automezzo, gli elementi per identificare e quantificare la merce, le generalità degli autisti dell'automezzo, l'esistenza e l'eventuale attivazione di apparecchi antifurto. Copia di tale denuncia deve essere inviata alla Società.

Qualora la sottrazione della merce sia avvenuta unitamente all'automezzo utilizzato per il trasporto e quest'ultimo venga ritrovato, il Contraente e/o l'Assicurato deve immediatamente richiedere l'intervento delle Autorità competenti o della Società o del Perito al fine di constatare lo stato dell'automezzo stesso (per aspetti di dettaglio si rimanda vedi l'art. "Obblighi in caso di ritrovamento dell'automezzo" delle "Norme in caso di sinistro").

Al fine del risarcimento del danno il Contraente e/o l'Assicurato, in aggiunta a quanto sopra precisato, deve trasmettere alla Società una serie di documenti e fornire una serie di indicazioni come previsto dall'art. "Modalità per il risarcimento del danno" delle "Norme applicabili in caso di sinistro". Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Si rimanda all'articolo "Gestione delle vertenze - Spese legali" delle "Norme applicabili in caso di sinistro".

15. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società al seguente indirizzo:

Nazionale Suisse S.p.A. – Servizio Qualità

Via XXV Aprile, 2 – 20097 San Donato Milanese

Fax 02 514634; e-mail servizioqualita@nationalesuisse.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a IVASS (già ISVAP) – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società al seguente indirizzo:

IVASS

Via del Quirinale, 21 – 00187 ROMA

I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo della lamentela;
- copia del reclamo eventualmente presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi, ove esistenti.

16. Mediazione per la conciliazione delle controversie

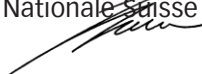
In base all'art.60 della legge di delegazione 18 giugno 2009 n. 69 e ai successivi orientamenti interpretativi (sentenza della Corte Costituzionale del 6 dicembre 2012, n. 272) in materia di "mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali", è prevista la facoltà di esperire il procedimento di mediazione per la risoluzione di controversie civili, anche in materia di contratti assicurative, ferma restando la possibilità di adire all'Autorità giudiziaria per l'instaurazione della causa civile.

In concreto, per tentare la risoluzione stragiudiziale della controversia l'esponente dovrà rivolgersi a un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia. Nel caso in cui il Contraente e/o Assicurato intendano avvalersi di tale procedimento, dovranno fare pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla Sede legale della Società.

Nazionale Suisse S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza delle notizie e dei dati contenuti nella presente Nota informativa.

Lodovico Radice

Amministratore Delegato
Nationale Suisse S.p.A.



Documento redatto nel mese di agosto 2013, data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni ivi contenute

GLOSSARIO

Qui di seguito sono riportati i principali termini utilizzati nella documentazione precontrattuale e contrattuale presente nel Fascicolo Informativo con il significato loro attribuito dalla Società.

- **"Anno" (annuo, annuale):** periodo di tempo la cui durata è pari a 365 giorni (366 in caso di anno solare bisestile);
- **"Apparecchio antifurto":** il meccanismo idoneo a impedire la messa in marcia del veicolo;
- **"Assicurato":** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- **"Assicurazione":** il contratto di assicurazione;
- **"Automezzo":** il veicolo destinato al trasporto di cose; sono compresi in questo termine anche gli autotreni e gli autoarticolati;
- **"Chiavi dell'antifurto":** tutti i dispositivi di attivazione e disattivazione dell'apparecchio antifurto;
- **"Contraente":** il soggetto che stipula l'assicurazione;
- **"Danno":** la perdita o avaria derivante dal sinistro per il quale è prestata l'assicurazione;
- **"Delegataria":** l'impresa che, per delega delle altre coassicuratrici, provvede all'emissione e alla gestione della polizza;
- **"Franchigia":** l'importo, che resta a carico dell'Assicurato, da dedurre dall'ammontare del danno risarcibile, una volta dedotto l'eventuale scoperto;
- **"Indennizzo":** la somma dovuta dalla Società in caso di danno risarcibile ai sensi della presente polizza;
- **"Mese" (mensile):** periodo di tempo la cui durata è compresa tra 28 e 31 giorni in funzione della data iniziale del conteggio;
- **"Motrice":** la motrice dell'autotreno o il trattore stradale;
- **"Polizza":** il documento che prova l'assicurazione;
- **"Premio":** la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- **"Rimorchio":** il veicolo, per il trasporto di cose, destinato a essere trainato da altro veicolo;
- **"Rischio":** la probabilità che si verifichi il sinistro;
- **"Semestre" (semestrale):** periodo di tempo la cui durata è compresa tra 181 e 184 giorni in funzione della data iniziale del conteggio;
- **"Semirimorchio":** il veicolo, per il trasporto di cose, destinato a essere trainato da una motrice, sovrapponendosi parzialmente alla stessa;
- **"Scoperto":** la percentuale di danno risarcibile a carico dell'Assicurato;
- **"Sinistro":** il verificarsi di un evento dal quale possa derivare una responsabilità del Contraente e/o Assicurato, per la quale è prestata la garanzia assicurativa;
- **"Società":** l'impresa assicuratrice e le eventuali coassicuratrici;
- **"Veicolo":** l'autocarro o la motrice o il rimorchio o il semirimorchio;
- **"Vettore":** l'impresa di autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata a eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che è parte di un contratto di trasporto di merci su strada.

Condizioni Generali di Assicurazione

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

La polizza è composta da:

- le Condizioni Generali di Assicurazione contenute nel presente fascicolo - modello A1010;
- le definizioni riportate nel Glossario, che integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale;
- la Scheda di Polizza, che riporta i dati amministrativi e tecnici della polizza;
- l'Allegato valido per l'eventuale indicazione di condizioni speciali.

Al fine di dare loro risalto, sono evidenziate in grigio, per effetto di quanto disposto dal secondo comma dell'art.166 del Codice delle Assicurazioni (decreto legislativo 7/9/2005 n.209), quelle Condizioni di Assicurazione che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato.

Per comodità di consultazione si riporta in sintesi il contenuto del presente documento:

CONDIZIONI GENERALI DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL VETTORE STRADALE DI COSE (SU TARGHE)

SOMMARIO

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

- Art. 1** Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art. 2** Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- Art. 3** Comunicazioni fra le Parti
- Art. 4** Modifiche dell'assicurazione
- Art. 5** Coassicurazione
- Art. 6** Aggravamento del rischio
- Art. 7** Diminuzione del rischio
- Art. 8** Annullamento della polizza
- Art. 9** Tacita proroga dell'assicurazione
- Art. 10** Oneri fiscali
- Art. 11** Legge applicabile e giurisdizione

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL VETTORE STRADALE DI COSE

- Art. 12** Oggetto dell'assicurazione
- Art. 13** Limiti di indennizzo
- Art. 14** Clausola di estensione ai trasporti internazionali fra Paesi aderenti alla C.M.R.
- Art. 15** Copertura responsabilità a seguito di sentenza
- Art. 16** Durata della garanzia
- Art. 17** Franchigie e scoperti
- Art. 18** Rischi esclusi
- Art. 19** Massimali
- Art. 20** Durata della polizza
- Art. 21** Altre assicurazioni
- Art. 22** Limiti territoriali
- Art. 23** Misure di sicurezza
- Art. 24** Danni indiretti

NORME APPLICABILI IN CASO DI SINISTRO

- Art. 25** Obblighi generali del Contraente e/o dell'Assicurato
- Art. 26** Obbligo di denuncia alle Autorità
- Art. 27** Obblighi in caso di ritrovamento dell'automezzo
- Art. 28** Modalità per il risarcimento del danno
- Art. 29** Gestione delle vertenze – Spese legali

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Intermediario a cui è assegnata la polizza oppure alla Società.

Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile. In nessun caso saranno ammessi a risarcimento i sinistri accaduti durante il periodo di sospensione.

Art. 3 - Comunicazioni fra le Parti

Tutte le comunicazioni tra le Parti devono essere fatte per iscritto. Le comunicazioni del Contraente e/o Assicurato devono essere fatte alla Società oppure all'Intermediario a cui è assegnata la polizza.

Salvo patto contrario, le comunicazioni della Società verranno fatte all'indirizzo indicato in polizza dal Contraente.

Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 – Coassicurazione

Qualora risulti dalla polizza che l'assicurazione è prestata da più Società in coassicurazione, ciascuna è tenuta al pagamento dell'indennizzo soltanto in proporzione della rispettiva quota, senza vincolo solidale, anche se il contratto sottoscritto è unico e anche se la polizza è firmata dalla sola Delegataria anche per conto delle coassicuratrici.

Art. 6 – Aggravamento del rischio

Il Contraente e/o Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 7 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 8 - Recesso della polizza

La polizza può avere fine prematura rispetto al termine inizialmente stabilito qualora la Società o il Contraente disdicano la polizza stessa dandone preavviso di 30 giorni con lettera raccomandata. Qualora tale facoltà fosse fatta valere dalla Società, il Contraente avrà diritto al rimborso dell'eventuale premio netto pagato e non goduto.

Art. 9 - Tacita proroga dell'assicurazione

In mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita, da una delle Parti, almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore a un anno è prorogata per un anno e così di seguito.

Art. 10 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 11 - Legge applicabile e giurisdizione

La presente polizza è regolata dalla legge italiana.

Tutte le controversie relative alla presente polizza sono soggette alla giurisdizione italiana con competenza territoriale esclusiva del luogo ove ha sede legale il Contraente/Assicurato.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE DEL VETTORE STRADALE DI COSE

Art. 12 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente e/o Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare agli aventi diritto e/o terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a fronte della sua responsabilità professionale nella qualità di vettore contrattuale di cose per conto terzi, a titolo di risarcimento, per perdite patrimoniali e danni involontariamente cagionati al terzo reclamante e che siano direttamente conseguenti a negligenza, imprudenza o imperizia, errori ed omissioni commessi dal Contraente e/o Assicurato, ovvero dipendenti e/o dirigenti del Contraente / Assicurato e imputabili a colpa professionale nell'esercizio della richiamata attività professionale autorizzata di vettore contrattuale di cose, sempre che il trasporto sia eseguito dal Contraente e/o Assicurato e con i veicoli riportati nel modello A 1010, che il Contraente e/o Assicurato dichiara essere utilizzati per l'attività professionale di vezione.

Art. 13 – Limiti di indennizzo

- a) Il limite dell'obbligazione della Società è costituito dall'ammontare del risarcimento stabilito dal comma 2 dell'Art. 1696 del C.C. come modificato dall'art. 10) del Decreto Legislativo 21 Novembre 2005 n. 286 per i trasporti nazionali – fissato in 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata – sino alla concorrenza, comunque, per ogni sinistro, per ogni automezzo e per annualità assicurativa, delle somme massime indicate al successivo art. 08;
- b) il limite di indennizzo, entro la somma massima assicurata di cui alla precedente lettera a), rappresenta in ogni e qualsiasi caso l'obbligazione massima a carico della Società per tutti i trasporti nazionali, con l'esclusione di ogni ulteriore importo eventualmente dovuto dalla Contraente e/o Assicurato a titolo di responsabilità;
- c) i limiti di indennizzo e le somme massime assicurate, come sopra stabiliti, potranno essere modificati con apposita appendice in conformità ai periodici adeguamenti dei limiti di responsabilità vettoriale secondo i criteri previsti dalla normativa vigente;
- d) per tutte le ipotesi di responsabilità non riconducibili alle lettere a) e b) che precedono, il limite dell'obbligazione della Società è comunque costituito dai massimali indicati al successivo art. 08.

Art. 14 - Clausola di estensione ai trasporti internazionali fra Paesi aderenti alla C.M.R.

- a) L'assicurazione è prestata per i trasporti soggetti al regime della convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, resa esecutiva in Italia con la legge 6 dicembre 1960, n. 1621, ed integrata dalle modifiche apportate dal Protocollo di Ginevra del 5 luglio 1978, reso esecutivo in Italia con legge 27 aprile 1982, n. 242 (qui di seguito indicata per brevità come "CMR");
- b) l'assicurazione vale per i Paesi aderenti per i trasporti effettuati entro i limiti territoriali dell'Europa geografica.
L'assicurazione è operante anche durante eventuali tratte effettuate dal veicolo per ferrovia o per via d'acqua tra località dei Paesi sopra citati;
- c) il limite dell'obbligazione della Società è costituito dall'ammontare del risarcimento previsto dall'art. 23, paragrafi 1, 2, 3, 4, 7, 8, e 9 e dall'art. 25 della CMR, sino a concorrenza, per ogni automezzo, del massimale indicato in polizza.
Qualora, per effetto dell'applicazione dell'art. 29 della CMR, il Contraente e/o Assicurato non possa avvalersi del limite di responsabilità previsto dall'art. 23 CMR, la Società tiene indenne il Contraente e/o Assicurato stesso anche di quanto da lui dovuto in eccedenza al predetto limite, sino a concorrenza dei massimali per automezzo e sinistro specificamente indicati in polizza, ferme comunque le esclusioni di polizza e con applicazione dello scoperto/franchigia previsti in polizza;
- d) per tutte le ipotesi di responsabilità non riconducibili alle lettere a), b) e c) che precedono, il limite dell'obbligazione della Società è comunque costituito dai massimali indicati al successivo art. 08.

Art. 15 - Copertura responsabilità a seguito di sentenza

Si conviene che, qualora al Contraente e/o Assicurato venga contestata e accertata la responsabilità professionale a seguito di vertenza giudiziale ove lo stesso venga condannato, la Società lo terrà indenne in base ai termini, condizioni, limiti e massimali previsti in polizza.

Art. 16 - Durata della garanzia

- Per gli artt. 02 e 03 e rispettive lettere a), b) e c):
per ogni viaggio la garanzia decorre dalla caricazione sull'automezzo assicurato, continua durante l'ordinario corso del viaggio previsto dal documento di trasporto, termina con lo scarico delle merci al destinatario. La garanzia cessa in ogni caso alla mezzanotte del quindicesimo giorno dalla presa in consegna delle merci e/o cose da trasportare da parte della Contraente e/o Assicurato.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

I danni che si verificano durante le operazioni di carico o scarico delle merci sono compresi nella garanzia solo se tali operazioni sono effettuate dal Contraente e/o Assicurato con mezzi idonei;

- per gli artt. 02 e 03 lettere d):
la garanzia decorre dall'assunzione dell'incarico di trasporto provata documentalmente con data certa e cessa in ogni caso alla mezzanotte del quindicesimo giorno da tale data.

Art. 17 - Franchigie e scoperti

Eventuali danni risarcibili in base alla presente polizza verranno liquidati previa deduzione di:

- una franchigia fissa di euro 250,00 per quanto previsto alle lettere a), b) e c) degli artt. 2 e 3 sopra riportati;
- scoperto del 10% con il minimo di euro 750,00 per tutti gli altri casi.

Art. 18 - Rischi esclusi

La presente assicurazione non copre le responsabilità del vettore terrestre di cose dipendenti totalmente o parzialmente o indirettamente da:

- 1) dolo del Contraente e/o dell'Assicurato o suoi legali rappresentanti;
- 2) rischi incendio ed extended coverage già coperti con altra polizza;
- 3) violazione di blocco o contrabbando, commercio, attività o traffici proibiti o clandestini;
- 4) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione, sommossa originata dai casi predetti, atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;
- 5) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimenti di commercio e loro conseguenze, o tentativi a loro scopo; confisca, espropriazione nazionalizzazione e requisizione;
- 6) esplosione di mine, bombe o altri ordigni bellici di guerra che non facciano parte del carico;
- 7) contaminazione radioattiva, trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 8) danni conseguenti o perdite da interruzione o sospensione di attività industriali, commerciali e servizi;
- 9) trasporti e/o prestazioni professionali affidati a terzi a qualsivoglia titolo;
- 10) i danni e/o perdite a persone e/o o animali;
- 11) i danni da circolazione salvo quanto indicato alle lettere a), b) e c) degli artt. 2 e 3 sopra riportati;
- 12) responsabilità per inadeguato e/o difettoso e/o cattivo stivaggio e/o imballaggio effettuato da terzi;
- 13) qualsivoglia copertura di eventuali infrazioni al codice della strada o di legge in materia di superamento di rispetto di tempi di riposo e/o ai sensi del D. legislativo 285/2005 e successive modifiche;
- 14) vizi di imballaggio effettuato da terzi per i quali non siano state formulate le debite riserve all'atto della presa in consegna delle merci;
- 15) bagnamento, se le merci siano state caricate su veicoli aperti senza adeguata protezione di teloni impermeabili;
- 16) atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata, da persone che prendono parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili ovvero compiuti per scopi socio-politici;
- 17) atti di terrorismo;
- 18) atti di vandalismo, di sabotaggio e simili atti dolosi;
- 19) movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, trombe d'aria e uragani;
- 20) radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dall'utilizzazione di combustibili nucleari;
- 21) elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti da qualsiasi materiale radioattivo, a eccezione degli isotopi radioattivi diversi dai combustibili nucleari quando tali isotopi sono preparati, trasportati, immagazzinati o utilizzati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o - in generale - per scopi pacifici;
- 22) armi o apparecchiature che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività;
- 23) armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche;

Art. 19 - Massimali

La somma massima indennizzabile da parte della Società al netto delle franchigie ammonta a:

- Euro 10.000,00 per il primo automezzo indicato in polizza;
- Euro 6.000,00 per ciascun automezzo successivo al primo.

Detti massimali singoli costituiscono in ogni caso il massimale per ogni sinistro, per ogni automezzo e per annualità assicurativa.

Art. 20 - Durata della polizza

La durata della presente polizza è riportata sul frontespizio.

La garanzia si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno se, 30 giorni prima della scadenza, una delle parti non ne avrà data regolare disdetta a mezzo lettera raccomandata.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Le Parti si riservano tuttavia la facoltà di disdire la presente polizza in qualsiasi momento, con un preavviso di 30 giorni da darsi a mezzo lettera raccomandata, con l'intesa che qualora tale facoltà fosse fatta valere dalla Società, il Contraente avrà diritto al rimborso dell'eventuale premio pagato e non goduto (escluse le imposte).

Art. 21 - Altre assicurazioni

Qualora a favore del Contraente e/o dell'Assicurato fossero in corso al momento del sinistro altre assicurazioni sui medesimi rischi coperti dalla presente polizza, quest'ultima si considera operante nei casi e con le modalità seguenti:

- a) se il rischio non fosse garantito nelle predette altre assicurazioni ma lo fosse in base alle garanzie prestate con la presente polizza a favore del Contraente e/o dell'Assicurato stesso, saranno operanti per quel rischio i massimali e le condizioni previsti in quest'ultima, come se le predette altre assicurazioni non esistessero;
- b) se il rischio fosse garantito e liquidato in base alle predette altre assicurazioni ma i massimali o le somme in esse previsti fossero insufficienti a coprire l'intero danno, la presente polizza risarcirà il Contraente e/o l'Assicurato per la sola parte di danno eccedente quella risarcita a norma delle predette altre assicurazioni, nei limiti e alle condizioni tutte della presente polizza;
- c) le franchigie della presente polizza, se inferiori, si intendono assorbite dalle franchigie e/o scoperti previste dalle predette altre assicurazioni; se superiori, valide solo per la differenza;
- d) quanto sopra costituisce assolvimento dell'obbligo di comunicazione alla Società dell'esistenza d'altre assicurazioni di cui all'articolo 1910 codice civile.

Art. 22 – Limiti territoriali

La garanzia è prestata per i trasporti su strada con inizio e termine nell'ambito dell'Europa geografica.

La garanzia è operante anche durante eventuali tratte effettuate dall'automezzo per ferrovia o per via d'acqua tra località del territorio Europeo a condizione che le merci non siano scaricate dall'automezzo assicurato.

Art. 23 - Misure di sicurezza

La validità della garanzia per i rischi di furto, è operante alla condizione essenziale per la sua operatività che, durante qualsiasi sosta o fermata in corso di viaggio, da qualsiasi causa dipendente che comporti l'assenza anche temporanea dell'autista, si verifichi almeno una delle seguenti condizioni supplementari rispetto alla chiusura dei vetri, delle portiere e degli sportelli dell'automezzo:

- a) gli automezzi siano sottoposti a sorveglianza ininterrotta e diretta, intendendosi per tale quella esercitata a vista con la continua presenza dell'autista o di altro incaricato del trasporto (vale a dire secondo autista o personale di scorta) nelle immediate vicinanze del veicolo;
- b) gli automezzi siano custoditi in locali con gli accessi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati oppure in aree munite di valide recinzioni e con i varchi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati;
- c) gli automezzi siano posteggiati in aree custodite e protette che rilasciano regolare ricevuta del veicolo stesso, conformemente al disposto delle Autorità competenti;
- d) sia messo in funzione un dispositivo antifurto installato a regola d'arte (compreso l'antifurto di serie fornito dalla casa costruttrice del mezzo come ad esempio antiavviamento elettronico – immobilizer di serie) per la protezione contro un impiego non autorizzato del veicolo; in caso di furto totale dovranno essere esibite alla Società tutte le chiavi di dotazione dell'antifurto e/o sull'automezzo sia installato e attivato un sistema di rilevamento satellitare antifurto/antirapina conforme alle norme CEI, collegato con primaria società di telesorveglianza.

Art. 24 – Danni indiretti

La garanzia è prestata per danni indiretti, conseguenti di un evento indennizzabile ai sensi della presente copertura assicurativa, con un limite massimo di Euro 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo. In caso di sinistro verrà applicata una franchigia di Euro 500.

Art. 25 Inoperatività della copertura a seguito di sanzioni

La presente polizza non sarà in alcun modo operante e la Società non sarà tenuta ad effettuare alcun risarcimento a seguito di qualsiasi sinistro o comunque a considerare la stessa efficace nel caso in cui le condizioni di questa polizza, il pagamento di un sinistro o l'operatività delle garanzie possano esporre la Società a qualsiasi sanzione, proibizione o restrizione in base a quanto previsto da Risoluzioni delle Nazioni Unite oppure da sanzioni economiche o del commercio, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

NORME APPLICABILI IN CASO DI SINISTRO

In caso di inosservanza degli obblighi di cui ai successivi articoli 26, 27 e 28 si applicano gli artt. 1915 e 1916 del Codice Civile.

Art. 26 – Obblighi generali del Contraente e/o dell'Assicurato

In caso di sinistro il Contraente e/o l'Assicurato deve:

- a) prendere i provvedimenti necessari per evitare o diminuire il danno e provvedere al recupero e alla conservazione delle merci trasportate;
- b) non apportare, se non per il salvataggio della merce o per giustificati motivi, alcuna modifica allo stato dell'automezzo e del carico nonché alle tracce del sinistro prima dell'intervento del Commissario d'Avaria o Perito designato dalla Società;
- c) darne immediato avviso alla Società o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, richiedendo l'intervento del Commissario d'Avaria o Perito designato dalla Società più vicino al luogo in cui si è verificato l'evento o il danno è stato scoperto, facendo in modo, ove possibile, che la constatazione avvenga in contraddittorio con il danneggiato e con gli eventuali soggetti responsabili del sinistro;
- d) trasmettere tempestivamente alla Società qualunque atto giudiziario relativo al sinistro, anche se pervenuto dopo la presentazione del reclamo;
- e) compiere, tenuto conto dei termini legali e contrattuali, gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa contro ogni eventuale responsabile;
- f) astenersi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità.

Il Contraente e/o l'Assicurato è esonerato dagli obblighi di cui alla lettera c) che precede in caso di riserve generiche formulate dal ricevitore, o chi per esso, all'atto della riconsegna delle merci fino al momento in cui gli pervenga uno specifico reclamo o il danno appaia evidente. In quest'ultimo caso il Contraente e/o l'Assicurato deve trasmettere senza indugio alla Società la richiesta di risarcimento ricevuta.

Art. 27 – Obbligo di denuncia alle Autorità

In caso di furto o altro reato dal quale derivi un danno alle merci il Contraente e/o l'Assicurato o chi per esso deve procedere alla denuncia all'Autorità competente più vicina al luogo del sinistro indicando:

- a) la descrizione dei fatti;
- b) i dati di identificazione dell'automezzo;
- c) gli elementi idonei a identificare e a quantificare la merce trasportata;
- d) le generalità complete dell'autista o degli autisti del veicolo utilizzato per il trasporto nonché di eventuali testimoni in grado di riferire sulle circostanze del caso;
- e) l'esistenza e l'eventuale attivazione di apparecchi antifurto e di altri sistemi di protezione e sicurezza.

Copia della denuncia suddetta deve essere inviata, prima possibile, alla Società.

Art. 28 – Obblighi in caso di ritrovamento dell'automezzo

Qualora la sottrazione della merce sia avvenuta unitamente all'automezzo utilizzato per il trasporto e quest'ultimo venga ritrovato, il Contraente e/o l'Assicurato o chi per esso deve immediatamente richiedere l'intervento delle Autorità competenti o della Società o del Perito da essa designato al fine di constatare e verbalizzare lo stato dell'automezzo, l'effrazione o scasso dell'eventuale apparecchio antifurto, dei vetri e delle porte e di ogni altro dispositivo di protezione e sicurezza esistente sull'automezzo.

Copia del verbale di ritrovamento deve essere tempestivamente inviata alla Società. Il Contraente e/o l'Assicurato o chi per esso deve astenersi dal modificare le condizioni dell'automezzo ritrovato, prima di tale constatazione.

Art. 29 – Modalità per il risarcimento del danno

Ai fini del risarcimento del danno il Contraente e/o l'Assicurato, in aggiunta alla denuncia all'Autorità prevista dall'art. 25 e agli eventuali documenti previsti dall'art. 26, lettera d) deve trasmettere alla Società:

- a) la richiesta di risarcimento ricevuta e gli altri documenti comprovanti la titolarità del diritto all'indennizzo;
- b) una descrizione dettagliata dei fatti con l'indicazione, in particolare, dei dati identificativi dell'automezzo utilizzato per il trasporto e la relativa portata e il peso di ciascuna partita di merce trasportata;
- c) i documenti di trasporto e ogni ulteriore atto riportante riserve sullo stato della merce o dell'imballaggio;
- d) l'attestazione dell'iscrizione di legge all'Albo degli autotrasportatori alla data del sinistro dell'Assicurato, nel caso in cui tale iscrizione sia richiesta dalle norme vigenti;
- e) copia della fattura del nolo;
- f) la copia del decreto di archiviazione ai sensi dell'art. 409 del Codice di procedura penale (certificato di chiusa inchiesta) qualora sia stata aperta una inchiesta penale sulle cause del sinistro.

Il pagamento dell'indennizzo da parte della Società sarà in ogni caso subordinato alla presentazione della fattura di origine e della distinta pesi o altri documenti che provino valore, quantità e tipo della merce danneggiata, restando escluso che costituisca prova sufficiente del danno una semplice nota di addebito al vettore da parte del danneggiato.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 30 – Gestione delle vertenze - Spese legali

La Società assume fino a quando ne ha interesse, a nome del Contraente e/o l'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

Su richiesta del Contraente e/o dell'Assicurato, la Società lo informerà sullo stato della vertenza.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro il Contraente e/o l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra le Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese incontrate dal Contraente e/o dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 31 Consenso della Società – Consenso dell'Assicurato

A complemento di quanto previsto dalle precedenti condizioni di assicurazione è condizione essenziale per la copertura assicurativa che l'Assicurato non ammetta o si assuma alcuna responsabilità, stipuli alcun accordo per una composizione stragiudiziale, accetti una sentenza di condanna o si accoli dei costi di difesa senza la preventiva autorizzazione scritta da parte della Società. Pertanto saranno indennizzati a titolo di perdite pecuniarie in base alla presente polizza soltanto i costi connessi a transazioni, sentenze di condanna e i costi di difesa autorizzati per iscritto dalla Società, nonché i costi connessi a sentenze di condanna derivanti da richieste di risarcimento contro le quali sia stata attuata una difesa in conformità alle condizioni precedentemente previste.

La Società potrà concordare la composizione stragiudiziale di qualsiasi richiesta di risarcimento qualora la ritenga vantaggiosa per l'Assicurato, previo ottenimento del suo consenso scritto. Qualora l'Assicurato non autorizzi tale transazione, la responsabilità della Società per tutte le perdite pecuniarie riferibili a tale richiesta di risarcimento non potrà superare l'ammontare per il quale la Società avrebbe potuto definire in via stragiudiziale la richiesta di risarcimento, sommato ai costi di difesa sostenuti sino alla data in cui la transazione è stata proposta per iscritto dalla Società e al netto di eventuali franchigie o scoperti.

Art. 32 Surrogazione

A seguito di un risarcimento a fronte della presente polizza, la Società si intenderà immediatamente surrogata in tutti i diritti dell'Assicurato, indipendentemente dal fatto che il pagamento sia materialmente avvenuto ed indipendentemente dal fatto che l'Assicurato sia stata pienamente risarcita di tutti i danni effettivamente subiti. La Società avrà il diritto di fare valere ed esercitare tali diritti anche in nome dell'Assicurato che, a tal fine, si impegna a fornire alla Società, entro limiti ragionevoli la sua assistenza e collaborazione. L'Assicurato non farà nulla che possa pregiudicare tali diritti, pena la perdita del diritto all'indennizzo od il rimborso dello stesso qualora il pagamento sia già stato effettuato.

Qualsiasi importo recuperato dalla Società al pagamento totale effettuato sarà reso all'Assicurato previa attestazione dei costi di recupero sostenuti dalla Società e che dovranno essere proporzionalmente suddivisi.

La società si impegna a non esercitare tali diritti di rivalsa nei confronti di qualsiasi dipendente tranne nel caso di una richiesta di risarcimento che sia stata determinata da o comunque connessa ad atti od omissioni dolosi, disonesti, fraudolenti o premeditati di tale dipendente.

Art. 33 – Reclami relativi alla Responsabilità Civile professionale

Nel caso in cui il reclamo dovesse riguardare unicamente la Responsabilità Professionale dell'Assicurato nei termini precedentemente previsti, in relazione alla tipologia del reclamo la Società non solleverà eccezioni riguardo il mancato adempimento di obblighi previsti dai precedenti artt. 26, 27, 28 a condizione che essi non siano strettamente inerenti il reclamo stesso.

Resta in ogni caso inteso che

33.1 Notifica di Richieste di risarcimento

L'Assicurato deve, come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi derivanti alla Società in base alla presente polizza trasmettere alla Società non appena ne sia venuto a conoscenza qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata da un terzo per la prima volta nei suoi confronti. Tale comunicazione - mediante lettera raccomandata - dovrà essere dettagliata, presentare i fatti in ordine cronologico e contenere le seguenti informazioni:

- a) il contesto, supposto o potenziale del presunto errore professionale;
- b) il tempo ed il luogo del contestato, supposto o potenziale errore;
- c) l'identificazione dei potenziali reclamanti e di tutte le altre persone o enti che potrebbero essere coinvolti.

Le eventuali richieste di risarcimento comunicate e riconducibili a tali circostanze saranno considerate trasmesse alla data di tale comunicazione

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

33.2 Richieste di risarcimento correlate

Qualsiasi richiesta di risarcimento in qualsiasi modo riconducibile

- a) al medesimo errore professionale o a più errori collegati o continuati; oppure
- b) ad errori professionali derivanti dallo stesso fatto od insieme di fatti;

sarà considerata come un'unica richiesta di risarcimento ai fini della presente polizza, indipendentemente dai richiedenti coinvolti dal fatto che derivino dalla medesima causa.

Inoltre, nel caso in cui l'Assicurato dovesse comunicare alla Società una richiesta di risarcimento:

- c) in qualsiasi modo riconducibile agli stessi fatti sui quali si basa una richiesta di risarcimento precedentemente comunicata; oppure
- d) in qualsiasi modo riconducibile ad un errore professionale identico o correlato ad un altro errore dal quale è derivata una richiesta di risarcimento precedentemente comunicata,

la stessa sarà considerata come comunicata alla data in cui la prima richiesta di risarcimento è stata notificata alla Società.

33.3 Richieste di risarcimento fraudolente

Nel caso in cui l'Assicurato dia comunicazione o richieda un risarcimento di perdite pecuniarie in base alla presente polizza sapendo che tale comunicazione o richiesta di risarcimento è in tutto od in parte falsa o fraudolenta in ordine all'ammontare del danno o ad altri elementi, dette perdite pecuniarie si intenderanno integralmente escluse dalla copertura assicurativa e la Società a sua discrezione avrà facoltà di rigettare il sinistro e/o recedere dal contratto con effetto immediato. In considerazione di ciò verrà meno qualsiasi diritto all'indennizzo e tutti i premi si intenderanno acquisti dalla Società e non rimborsabili.

pagina lasciata intenzionalmente in bianco

INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

In applicazione della normativa sulla "privacy", La/Vi informiamo sull'uso dei Suoi/Vostri dati personali e sui Suoi/Vostri diritti (nota 1):

1. Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (nota 2)

Al fine di fornire i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in Suo/Vostro favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che La/Vi riguardano – dati raccolti presso di Lei/Voi o presso altri soggetti (nota 3) e/o dati che devono essere forniti da Lei/Voi o da terzi per obblighi di legge (nota 4) – e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione.

Le/Vi chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi/Vostri dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o i prodotti assicurativi. Il consenso che richiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili (nota 5) strettamente inerenti alla fornitura di servizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (nota 6), è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.

Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei/Voi e la nostra Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano – in Italia o all'estero – come autonomi titolari, soggetti così costituenti la c.d. "catena assicurativa" (nota 7). Il consenso che richiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo inoltre che senza i Suoi/Vostri dati non potremmo fornire, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.

2. Modalità di uso dei dati personali

I dati sono trattati (nota 8) dalla nostra Società – titolare del trattamento – solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornire i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo/Vostro favore previsti, ovvero, qualora vi si abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati – in Italia o all'estero – per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa.

Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e soltanto per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia – operanti anche all'estero – che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa (nota 9); lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa cui i dati vengono comunicati. Il consenso più volte richiesto comprende ovviamente anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.

3. Diritti dell'interessato

Lei/Voi ha/avete il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi/Vostri dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha/avete inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (nota 10).

Per l'esercizio dei Suoi/Vostri diritti nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati ci si può rivolgere al nostro Responsabile per il riscontro con gli interessati scrivendogli presso la nostra Sede o inviando una e-mail a privacy@nationalesuisse.it (nota 11).

NOTE

- 1) Come previsto dall'art.13 del Codice (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).
- 2) La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC(2002), che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
- 3) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La/Vi riguardano (contraenti di assicurazioni in cui Lei/Voi risultate assicurato, beneficiario, ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue/Vostre richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro, ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 7, quarto e quinto trattino); altri soggetti pubblici (v. nota 7, sesto e settimo trattino).
- 4) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
- 5) Cioè dati di cui all'art. 4, comma I, lett. d), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose.
- 6) Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.
- 7) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
 - assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti (indicati nell'invito); autofficine (indicate nell'invito o scelte dall'interessato); centri di demolizione di autoveicoli;
 - società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);

- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri (indicate nell'inventario), tra cui la Struttura Organizzativa di assistenza (indicata nel contratto), la società di consulenza per tutela giudiziaria (indicata nel contratto), la clinica convenzionata (scelta dall'interessato); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela, indicate sul plico postale); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società d'informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti (vedi tuttavia anche nota 9);
 - ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le stesse imprese, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell'industria assicurativa rispetto alle frodi;
 - organismi consortili propri del settore assicurativo - che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati -, quali (ripartiti secondo i rami assicurativi interessati):
 - assicurazioni incendio: Pool Italiano per l'Assicurazione dei Rischi Atomici, per la valutazione dei rischi atomici e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione e/o retrocessione tra le imprese assicuratrici consorziate;
 - assicurazioni r.c. generale: Pool per l'Assicurazione R.C. Inquinamento, per la valutazione dei rischi da inquinamento e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione tra le imprese assicuratrici consorziate;
 - assicurazioni r.c. auto e natanti: Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto - CID, per la gestione della Convenzione per l'indennizzo diretto, che impegna le imprese assicuratrici aderenti a risarcire, nell'interesse e in nome di ogni altra impresa partecipante, i propri assicurati r.c. auto per sinistri imputabili a soggetti assicurati presso ogni altra impresa aderente, ottenendone successivamente il rimborso da quest'ultima; Ufficio Centrale Italiano - UCI S.c. a r.l., il quale gestisce e liquida i sinistri provocati in Italia da veicoli immatricolati in Stati esteri alle condizioni di cui all'art. 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, come modificato dalla legge 7 agosto 1990, n. 242, garantisce le "carte verdi" emesse dalle imprese assicuratrici socie, garantisce il rimborso dei sinistri causati all'estero da veicoli immatricolati in Italia non assicurati o assicurati presso imprese assicuratrici poste in liquidazione coatta amministrativa;
 - assicurazioni trasporti:
 - Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova,
 - Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Roma,
 - Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste,
 per la gestione e liquidazione di sinistri, avarie e recuperi per conto e nell'interesse delle imprese assicuratrici associate e per compiti strumentali alle suddette attività;
 - assicurazioni vita: Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati - CIRT, per la valutazione dei rischi vita tarati, per l'acquisizione di dati relativi ad assicurati e assicurandi e il reciproco scambio degli stessi dati con le imprese assicuratrici consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati, per finalità strettamente connesse con l'assunzione dei rischi vita tarati nonché per la riassicurazione in forma consortile dei medesimi rischi, per la tutela dei diritti dell'industria assicurativa nel settore delle assicurazioni vita rispetto alle frodi; Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati, per la valutazione dei rischi vita di soggetti handicappati;
 - CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici, la quale, in base alle specifiche normative, gestisce lo stralcio del Conto consortile r.c. auto, il Fondo di garanzia per le vittime della strada, il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, gli aspetti amministrativi del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e altri Consorzi costituiti o da costituire, la riassicurazione dei rischi agricoli, le quote delle cessioni legali delle assicurazioni vita; commissari liquidatori di imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa (provvedimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale), per la gestione degli impegni precedentemente assunti e la liquidazione dei sinistri; IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135;
 - nonché altri soggetti, quali: UIF - Unità di Informazione Finanziaria, ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2007; Casellario Centrale Infortuni, ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, il quale, in base all'art. 226 cod. strad., gestisce l'Archivio nazionale dei veicoli e l'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida; CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPGI, ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali, i quali, in base alle leggi sui rischi agricoli, possono operare come delegatari delle imprese assicuratrici consorziate per l'assicurazione dei danni prodotti dalla grandine e dal gelo (il consorzio cui aderisce l'assicurato); Magistratura; Forze dell'ordine (Polizia di Stato; Arma dei Carabinieri; Guardia di Finanza; Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; Polizia Municipale); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.
- L'elenco completo e aggiornato dei soggetti di cui ai trattini precedenti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.
- 8) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.
 - 9) Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa (v. nota 7, terzo trattino).
 - 10) Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli articoli 7-10 del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.
 - 11) L'elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l'elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente richiedendoli per iscritto al Responsabile per il riscontro con gli interessati presso la nostra Sede o inviando una e-mail a privacy@nationalesuisse.it. L'elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento è conoscibile in modo agevole anche nel sito internet www.nationalesuisse.it.

pagina lasciata intenzionalmente in bianco



Sede Legale e Direzione
Generale in Italia
Via XXV Aprile, 2
20097 San Donato Milanese (MI)
Tel. 02 51 60 31
Fax 02 51 46 34
info@nationalesuisse.it
www.nationalesuisse.it

Nationale Suisse S.p.A.
società uninominale soggetta all'attività di direzione e coordinamento
da parte della Compagnia d'Assicurazioni Nazionale Svizzera SA
Capitale soc. 12.000.000 euro i.v.
R.E.A. di Milano n° 585006- Albo Imprese n° 1.00038
Albo Gruppi Assicurativi n° 013
Partita IVA e Codice Fiscale n° 01851070159
Imp. aut. all'esercizio assic. con D.M. 6-10-72 (G.U. 20-10-72 n° 274)
Compagnia con sistema di management certificato

nationale
suisse